

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**  
**per la chiusura della procedura di mobilità ex art. 24 Legge n°223/91**

Oggi 7 Giugno 2013, presso la sede della Filcams-Cgil in Roma Via Leopoldo serra 31, si sono incontrati:

per PARTESA NORD OVEST S.r.l.	Sig. Stefano Zambon Sig. Roberto Respinti
per FILCAMS-CGIL Nazionale	Sig. Gianni Dalò
per FISASCAT-CISL Nazionale	Sig. Dario Campeotto

**Premesso che**

- ❖ Con lettera datata 2 aprile 2013 la Società Partesa Nord Ovest S.r.l. ha attivato una procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 24 della Legge n°223/91 per n. 33 dipendenti dichiarati strutturalmente in esubero occupati presso seguenti depositi:
  - Caresanblot (VC), Via Torino, 8 con un esubero di n° 6 lavoratori, sul totale di n° 20 lavoratori ivi occupati;
  - Grandate (CO), Via Leopardi, 9 con un esubero di n° 2 lavoratori, sul totale di n° 12 lavoratori ivi occupati;
  - Novi Ligure (AL), Via Strada del Turchino, 18 con un esubero di n° 4 lavoratori, sul totale di n° 14 lavoratori ivi occupati;
  - Pioltello (MI), Via 1°Maggio,6 con un esubero di n° 8 lavoratori, sul totale di n° 70 lavoratori ivi occupati;
  - Saronno (VA), Via Montoli, 26 con un esubero di n° 13 lavoratori, sul totale di n° 20 lavoratori ivi occupati,per i motivi ampiamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura stessa;
- ❖ a seguito di richiesta di incontro ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge 223/91, il confronto è iniziato nella riunione tenutasi in data 17 aprile, data questa concordata con le OO.SS, nel corso della quale l'Azienda ha illustrato le cause che hanno condotto all'apertura della procedura di mobilità e il progetto di riorganizzazione in corso;
- ❖ il confronto è proseguito negli incontri del 10 e del 23 maggio e in data odierna, nel corso dei quali le parti hanno esaminato ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità procedendo con ciò all'esame congiunto di cui all'art. 4 comma 5 della legge 223/91.

**Tutto ciò premesso**

le parti hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Le premesse formano parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.
2. Ai sensi dell'art.4, comma 12 della Legge 223/91 come modificato dall'1, comma 45 della Legge 92/2012 eventuali vizi presenti nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità vengono sanati nell'ambito del presente accordo, in particolare con riferimento alla sede di Bollengo (TO), Via Gambalone, 9 ove sul totale di 20 lavoratori occupati sono presenti due posizioni in esubero, non indicate nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità inviata in data 2



aprile 2013, con conseguente numero complessivo delle posizioni in esubero pari a 35 anziché 33.

3. un numero massimo di 26 lavoratori saranno collocati in mobilità nei termini previsti dalla normativa vigente.
  - Ai sensi dell'art. 5, comma1, L. n. 223/91 le parti concordano il seguente criterio per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità: non opposizione al collocamento in mobilità, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali. In particolare le Parti concordano che qualora fra coloro che si dichiarano disponibili alla cessazione del rapporto di lavoro manifestando la propria non opposizione al licenziamento, vi fossero alcuni lavoratori che occupano posizioni di lavoro non indicate in esubero nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità e/o che sono state indicate presso sedi aziendali diverse, l'Azienda, qualora ciò risulti compatibile con le proprie esigenze tecnico organizzative e produttive, potrà comunque accogliere anche tali disponibilità, al fine di diminuire l'impatto della procedura sul Personale. L'applicazione di tale criterio consente l'accoglimento da parte dell'Azienda della non opposizione al licenziamento manifestata da due lavoratori che occupano le due posizioni di lavoro in esubero presso la sede di Bollengo (TO) e la diminuzione del numero complessivo delle posizioni in esubero di 2 unità, comprese fra quelle indicate al punto successivo.
4. L'Azienda si rende disponibile ad offrire, per un numero massimo di 9 posizioni, di cui n. 4 lavoratori con mansioni di Addetto al Ciclo Attivo e Gestione Deposito, n. 2 lavoratori con mansioni di Addetto al Credito, n. 1 lavoratore con mansioni di Magazziniere, n. 1 lavoratore con mansioni di Addetto Pianificazione Giri e n. 1 lavoratore con mansioni di Responsabile di Magazzino, una ricollocazione presso altre sedi della Società, tenendo conto della compatibilità con la effettiva disponibilità della posizioni di lavoro e i profili professionali necessari.
5. L'Azienda promuoverà la ricollocazione del Personale con mansioni di addetto alle consegne, pianificazione giri e magazziniere presso società terze alle quali è attualmente appaltata la gestione dei servizi logistici e di distribuzione delle bevande.
6. La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.


Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91 e di ciò verrà data, a cura dell'azienda, opportuna comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Partesa Nord Ovest S.r.l.



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL

## ALLEGATO ALL' ACCORDO SINDACALE DEL 7 GIUGNO 2013

Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo, secondo i criteri e nelle misure seguenti.

### Lavoratori che accetteranno la proposta di assunzione presso società terze:

Per i lavoratori ai quali l'Azienda offrirà una ricollocazione professionale presso Società terze e che accetteranno la proposta formulata dalla Società terza, verrà corrisposto un incentivo pari ad € 6.000 netti.


### Lavoratori che verranno collocati in mobilità senza la possibilità di una nuova assunzione presso Società terze:

Un importo netto pari alla differenza tra la retribuzione netta mensile comprensiva dei ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> (intesa pertanto come retribuzione annua netta diviso 12) percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed il valore netto mensile della indennità di mobilità che il lavoratore ha diritto a percepire in relazione alla permanenza nelle liste di mobilità sulla base dell'anzianità anagrafica.

L'incentivo all'esodo sarà erogato, unitamente al TFR ed alle altre competenze di fine rapporto, previa sottoscrizione in sede sindacale dell'accordo di transazione individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.410 e 411 c.p.c., che preveda l'accettazione della collocazione in mobilità e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore pretesa connessa con l'intercorso rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Partesa Nord Ovest S.r.l.



FILCAMS CGIL



FISASCAT-CISL